

Unione Province d'Italia



UPI

Consegnato nelle
sedute del
20 gennaio 2011



Conferenza Unificata, punto 2)

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

AS 2518

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 255,
RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
DI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E DI SOSTEGNO ALLE
IMPRESE E ALLE FAMIGLIE.**

Roma, 20 gennaio 2011

Aggiungere all'articolo 3 i seguenti commi.

COMMA 20:

All'art. 1, dopo il comma 143, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 aggiungere il seguente comma:

143 bis – Sono prorogate per l'anno 2011: le disposizioni in materia di materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2009 dall'articolo 2 quater, comma 3, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e confermate per l'anno 2010, dall'art. 4, comma 3 del decreto legge 25 gennaio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

MOTIVAZIONE

Si tratta di una norma che consenta la conferma della compartecipazione provinciale all'Irpef, disciplinata annualmente.

COMMA 21

Il termine previsto dall'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2010, n. 150 è prorogato al 31 dicembre 2011, anche ai fini dell'adeguamento degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali ai principi di contenimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato contenuti nell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

MOTIVAZIONE

Il decreto legislativo 150/09 aveva previsto il termine del 31/12/2010 per l'adeguamento dei regolamenti delle regioni e degli enti locali alle disposizioni della riforma della pubblica amministrazione, anche al fine di predisporre un sistema di valutazione adeguato al rinnovo dei contratti decentrati del pubblico impiego regionale e locali.

Gli interventi normativi in materia di pubblico impiego intervenuti con il Decreto legge 78/10, con il blocco dei contratti nazionali e le limitazioni introdotte nella contrattazione decentrata e nel turnover del personale, hanno posto diversi problemi di interpretazione per l'adeguamento degli ordinamenti degli enti territoriali e hanno fatto sorgere diverse difficoltà soprattutto relativamente al rinnovo dei contratti dirigenziali a tempo determinato.

Per questi motivi si rende necessaria una proroga dei termini al 31 dicembre 2011 per l'adeguamento degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali.



Dopo l'art. 3 inserire il seguente articolo

ARTICOLO 3 BIS
(Modifiche di disposizioni legislative)

COMMA 1:

All'art. 1, comma 59, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sostituire le parole "dai comuni" con le parole "dalle province e dai comuni".

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad allargare anche alle Province la possibilità di usufruire del fondo del Ministero dell'Interno volto a garantire il pagamento degli interessi passivi maturati dagli enti locali per il ritardato pagamento dei fornitori, essendo tale problematica non solo propria dei comuni, ma anche delle Province.

COMMA 2:

All'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, dopo il comma 59 inserire il seguente:

59 bis – Al fine di favorire la riduzione del debito degli enti locali, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per le annualità 2011, 2012 e 2013 per il pagamento delle penalità connesse alla estinzione anticipata dei mutui.

MOTIVAZIONE

L'emendamento mira a realizzare un fondo destinato al pagamento delle penalità in caso di estinzione anticipata dei mutui da parte degli enti locali, per favorire la riduzione del debito.

COMMA 3

All'art. 6, alla fine del comma 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, aggiungere le seguenti parole: " , nonché alle associazioni di cui all'art. 270 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267".

MOTIVAZIONE

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 ha introdotto diverse disposizioni per la riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi.



Sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del decreto, le associazioni di rappresentanza degli enti locali hanno già provveduto ad adeguare i loro ordinamenti alle nuove disposizioni in materia di indennità e gettoni di presenza degli amministratori che partecipano ai rispettivi organi associativi,

A partire dal 2011, le associazioni di rappresentanza degli enti locali dovrebbero applicare anche le disposizioni in materia di riduzione degli apparati amministrativi che sono concepite per le istituzioni che esercitano specifiche funzioni amministrative, poiché tali disposizioni sono estese a tutte le amministrazioni pubbliche che sono comprese nell'elenco Istat previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Queste disposizioni, però, sono difficilmente applicabili ad associazioni senza personalità giuridica che svolgono funzioni di rappresentanza politica ed istituzionale: la riduzione dell'80% delle spese per incarichi, consulenze, relazioni pubbliche, rappresentanza e convegni, del 100% per sponsorizzazioni; del 50% per missioni e attività di formazione; del 20% per autovetture e buoni taxi, colpiscono proprio il cuore della libertà di associazione, la funzionalità delle attività associative e la capacità delle associazioni di svolgere il ruolo di rappresentanza degli enti locali, che rappresentano le motivazioni essenziali per le quali gli enti locali si associano liberamente in esse.

Per questi motivi si richiede di estendere alle associazioni di rappresentanza degli enti locali previste dal TUEL l'esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

